

Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/2015, n. 854

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › Licenziamento

Parti: A. S.p.A. c. C.R.

La sottrazione di beni aziendali di tenue valore, funzionale al consumo immediato degli stessi, al fine di provvedere ad un bisogno in qualche misura qualificabile grave ed urgente, unitamente al manifestarsi improvviso del comportamento illecito e del suo concentrarsi in un arco temporale limitato, costituiscono circostanze che possono legittimamente indurre a ritenere le predette condotte frutto di una condizione anomala rispetto alla personalità ordinariamente manifestata dal lavoratore, indotta da particolari situazioni familiari, la quale può valere come esimente o circostanza attenuante, idonea ad escludere quel pregiudizio all'affidamento del datore di lavoro sull'esatto adempimento delle prestazioni future in cui si concreta il vincolo fiduciario. Nella descritta ipotesi non può ritenersi proporzionato alla condotta del prestatore il licenziamento per giusta causa, intimato a seguito della contestazione disciplinare avente ad oggetto i fatti predetti. (Fattispecie avente ad oggetto la sottrazione, da parte dell'addetto alle vendite di un supermercato, di vino di tenue valore al fine di consumarlo nello stesso luogo, a ciò indotto, per un tempo ben determinato, da comprovati problemi familiari, evenienze che non di rado possono spingere ad indulgere a rimedi discutibili e socialmente censurabili ma soggettivamente percepiti come necessario sollievo).

Fonti:

Massima redazionale, 2015